



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2024 alle ore 12:00 in composizione monocratica:

**CRISAFULLI GIUSEPPA**, Giudice monocratico

in data 06/02/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 3989/2023 depositato il 26/10/2023

**proposto da**

**Difeso da**

**ed elettivamente domiciliato presso**

**contro**

Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Milano

**elettivamente domiciliato presso** corte.tributaria.mi@pce.finanze.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- INVITO AL PAGAMENTO n. U2420230002632500 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023

**a seguito di discussione in camera di consiglio**

**Richieste delle parti:**

**Come in atti.**

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. \_\_\_\_\_, con il ricorso di cui si discute, ha impugnato l'invito al pagamento in epigrafe menzionato relativo al mancato versamento del contributo unificato nella causa n.1473/2023.

Con il ricorso introduttivo, il ricorrente ritiene di non essere tenuto al pagamento del CU in quanto aveva ricevuto già il provvedimento di esonero essendo stato ammesso al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato in una causa la n.2265/2020, connessa a quella n.1473/2023 per cui oggi si discute.

Si costituisce il Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Milano, contestando la domanda del ricorrente insistendo nel proprio operato.

Deposita memoria di replica parte contribuente per contestare gli assunti dell'Ufficio resistente insistendo nella propria domanda. In particolare mette in evidenza che il riferimento alla revoca del provvedimento al gratuito patrocinio non riguarda il ricorrente ma bensì altro soggetto.

Alla udienza del 06 febbraio 2024, la causa è stata introitata per la decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'Invito al Pagamento del 17/04/2023 n. U24 2023 000263250 0 - Prot. n. 69720, giacché non risulta essere mai stato revocato il Decreto n. 40/2020 di ammissione al Gratuito Patrocinio, emanato dalla Commissione per l'assistenza tecnica a spese dello Stato.

Detto Decreto non ha alcuna efficacia all'interno della presente vertenza, poiché afferente unicamente al ricorso con R.G.R. n. 2265/20 .

Nel caso di specie, in assenza di ammissione al Gratuito Patrocinio in favore del Sig. \_\_\_\_\_ e, dato il mancato versamento del C.U.T. dovuto per il deposito del ricorso con R.G.R. n. 1473/23, in piena ottemperanza all'art. 13, comma 6-quater del T.U.S.G, giustamente l'Ufficio ha richiesto la regolarizzazione di tale pagamento mediante l'atto impugnato.

Pertanto il ricorso viene respinto e l'atto impugnato viene confermato.

Non sussistono i presupposti per la condanna ex art.96 cpc.

Stante il valore della causa e la natura della contestazione, le spese di lite si intendono compensate.

**P.Q.M.**

La Corte respinge il ricorso. Compensa le spese di lite.

Milano lì, 06 febbraio 2024

Il Giudice Monocratico

Giuseppa Crisafulli

